



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI**

Consultazione concernente l'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accreditamento nel settore universitario

Rapporto sui risultati

Berna, 15 novembre 2021

Table des matières

1	SITUAZIONE INIZIALE	3
2	PARTECIPANTI ALLA CONSULTAZIONE	3
3	PARERI	4
3.1	Sintesi	4
3.2	Osservazioni generali	4
3.3	Osservazioni sulla variante 1 dell'articolo 20a: procedura che si concentra sulle condizioni essenziali della LPSU	7
3.4	Osservazioni sulla variante 2 dell'articolo 20a: procedura orientata in modo selettivo agli adeguamenti apportati dall'ultimo accreditamento	11
3.5	Commento alle singole disposizioni	12
4	RICHIESTE SUPPLEMENTARI	12

1 Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 30 capoverso 2 della legge del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario, il Consiglio delle scuole universitarie ha specificato le condizioni per l'accREDITAMENTO ed emanato l'ordinanza del 28 maggio 2015³ per l'accREDITAMENTO nel settore universitario (Ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU).

Il Consiglio delle scuole universitarie ha deciso, il 27 novembre 2017, di precisare l'ordinanza per l'accREDITAMENTO nel senso che la procedura attualmente in vigore si riferisce esclusivamente al primo accREDITAMENTO (cfr. art. 1 lett. c; titolo della sezione 5; art. 8a). Per il riaccREDITAMENTO occorrono invece disposizioni distinte. Di conseguenza il Consiglio delle scuole universitarie ha incaricato il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA) di elaborare proposte per una procedura semplificata di riaccREDITAMENTO.

Dopo aver esaminato le procedure di riaccREDITAMENTO con diversi interlocutori e tenendo conto delle esperienze internazionali nonché del parere delle agenzie di accREDITAMENTO riconosciute in Svizzera, il CSA ha presentato al Consiglio delle scuole universitarie, per la sua riunione del 25 febbraio 2021, una proposta con due varianti di modifica dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO. La proposta relativa alla nuova procedura deve soddisfare le condizioni materiali (art. 27 e 30 LPSU) e formali (art. 32 LPSU, art. 8–20 ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU) previste dalla legge e dagli ESG («Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area») per tutti gli accREDITAMENTI. Durante le discussioni sulla proposta del CSA, il Consiglio delle scuole universitarie ha stabilito due varianti come possibili soluzioni per la procedura di riaccREDITAMENTO:

- una procedura che si concentra sulle condizioni essenziali della LPSU (variante 1) e
- una procedura orientata in modo selettivo agli adeguamenti apportati (variante 2).

Nella riunione del 25 febbraio 2021 il Consiglio delle scuole universitarie ha espresso la sua preferenza per la variante 1, ma ha deciso di sottoporre a consultazione entrambe le varianti.

Il Consiglio delle scuole universitarie ha incaricato la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) di porre in consultazione l'avamprogetto di ordinanza presso le cerchie interessate. La procedura di consultazione è stata avviata il 28 giugno 2021 e si è conclusa il 30 settembre 2021.

2 Partecipanti alla consultazione

Sono state invitate a esprimere un parere le seguenti organizzazioni e istituzioni del mondo della formazione, della scienza e del lavoro:

- Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
- Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS)
- Innosuisse - Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione
- Consiglio svizzero della scienza (CSS)
- Consiglio dei politecnici federali (Consiglio dei PF)
- Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities)
- Consiglio svizzero di accREDITAMENTO (CSA)
- Agenzia di accREDITAMENTO e garanzia della qualità (AAQ)
- Unione Svizzera degli e delle universitari-e (USU)
- Actionuni il collegio intermedio accademico svizzero
- Conferenza dei docenti delle Scuole universitarie svizzere (swissfaculty)

¹ RS 414.20

² RS 414.205

³ RS 414.205.3

- Associazione di diplomati delle Scuole Universitarie Professionali (FH Schweiz)
- Accademie svizzere delle scienze
- Scuola universitaria federale per la formazione professionale (SUFFP)
- Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM)
- *Institut de hautes études internationales et du développement* (IHEID)
- *Formation universitaire à distance Suisse* (UniDistance)
- Educazione privata Svizzera (EPS)
- *Association of Accredited Private Universities in Switzerland* (AAPU)
- Federazione delle imprese svizzere (economiesuisse)
- Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
- Unione sindacale svizzera (USS)
- Travail.Suisse

18 organizzazioni e istituzioni hanno inviato un parere. Di questi pareri due sono pervenuti sotto forma di risposte spontanee da parte di altrettante organizzazioni non ufficialmente invitate alla consultazione, ovvero:

- Agenzia austriaca di accreditamento e garanzia della qualità (AQ Austria)
- Federazione svizzera dei docenti delle Scuole universitarie professionali (SUP-CH)

I pareri sono consultabili sul sito della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU): www.shk.ch.

3 Pareri

3.1 Sintesi

Le istituzioni e le organizzazioni interpellate hanno inviato 16 pareri mentre, come già accennato, altri due pareri sono arrivati da organizzazioni non ufficialmente invitate alla consultazione. *CDPE* ha deciso di non inviare un parere esaustivo dal punto di vista materiale perché le modifiche previste non influiscono direttamente sulla sua procedura di riconoscimento dei diplomi ed entrambe le varianti sono compatibili con la procedura. Anche *USS* non ha espresso alcun parere.

I partecipanti alla consultazione esprimono un giudizio piuttosto critico sulla procedura di accreditamento fino addirittura a respingerla. Molti di loro, infatti, ritengono che l'attuazione delle varianti comporti nuove sfide e ulteriori incertezze per le scuole universitarie. La maggior parte dei partecipanti propone di non introdurre una procedura semplificata e chiede alla CSSU di ritornare sui suoi passi. La procedura ordinaria non sarebbe secondo loro un obbligo gravoso bensì un'occasione per analizzare il sistema di garanzia della qualità.

3.2 Osservazioni generali

USU ritiene che la complessità delle procedure di accreditamento sia un modo per garantire la qualità e spingere le scuole universitarie a migliorarsi costantemente. Tuttavia, riconosce che per un secondo accreditamento devono valere standard differenti rispetto a quelli applicati al primo.

AQ Austria approva l'introduzione di una procedura semplificata per il riaccreditamento in alternanza con quella ordinaria ed è favorevole a entrambe le varianti.

swissuniversities condivide la semplificazione proposta per le scuole universitarie che hanno già ottenuto l'accredimento con la prima procedura. Tuttavia, dubita che le due varianti permettano di facilitare il riaccreditamento e ritiene improbabile che sia possibile ridurre le risorse e il carico di lavoro. Inoltre, sempre secondo *swissuniversities* l'alternanza tra procedura completa e procedura semplificata solleva dei dubbi sul piano operativo e dello svolgimento, motivo per cui sarebbe necessario ipotizzare un'ulteriore semplificazione.

Pur sostenendo l'iniziativa della CSSU, che punta a semplificare la procedura in vigore, AAQ crede che le due varianti non permettano di realizzare una semplificazione effettiva e sostenibile della procedura ordinaria e che comportino nuove sfide e incertezze per le scuole universitarie. In particolare, AAQ segnala le seguenti criticità:

- per elaborare una procedura semplificata è stato necessario tenere conto di diverse basi legali che limitano il margine di manovra, in particolare nell'articolo 30 capoverso 1 LPSU il legislatore ha stabilito in maniera definitiva le condizioni per l'accreditamento, mentre nell'articolo 32 LPSU ha espresso la volontà di rendere compatibili le procedure di accreditamento di questa legge con gli «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)», validi a livello europeo;
- la precisazione contenuta nella guida dell'AAQ crea un'incertezza giuridica che interessa tutti gli attori. Nella variante 1 il Consiglio di accreditamento cerca di semplificare la procedura sostituendo gli standard di qualità previsti dall'ordinanza sull'accreditamento con i criteri elencati nell'articolo 30 capoverso 1 LPSU e nella variante 2 limitando la procedura alla verifica degli adeguamenti apportati al sistema di garanzia della qualità. In questo modo è in grado di proporre, al livello dell'ordinanza, dei requisiti che risultano più snelli rispetto alla «procedura ordinaria di accreditamento». Tuttavia, l'attuazione di entrambe le varianti necessita di molte precisazioni, che possono essere inserite soltanto nella guida dell'AAQ. L'agenzia ritiene problematico questo modo di procedere per due ragioni: da un lato, l'inserimento di precisazioni nella guida annulla le semplificazioni nell'ordinanza e, dall'altro, si viene a creare incertezza in quanto la guida non è giuridicamente vincolante, aspetto sottolineato dalla stessa AAQ;
- l'alternanza delle procedure aumenta l'onere a carico delle scuole universitarie che, se scelgono la procedura semplificata, non possono mai fare riferimento ai contenuti della procedura precedente;
- gli standard di qualità possono contribuire a rendere più efficiente la procedura. Formulare gli standard in maniera più chiara e concisa facilita la stesura del rapporto di autovalutazione e aumenta la coerenza delle decisioni adottate dal gruppo di esperti e dal Consiglio di accreditamento.

economiesuisse chiede alla CSSU di rinunciare all'introduzione di una procedura «semplificata» per il riaccreditamento delle scuole universitarie. Queste ultime, infatti, si sono già abituate alla procedura attuale e la considerano effettivamente vantaggiosa. L'onere iniziale, criticato in un primo momento, ha rivelato la sua utilità nel lungo periodo. La procedura permette alle scuole universitarie, al Consiglio di accreditamento e alle agenzie di accreditamento di pianificare le proprie attività con una certa sicurezza, purché la procedura non venga modificata e non si creino inutili differenze tra accreditamento e riaccreditamento. Secondo *economiesuisse* con la procedura semplificata non sarebbe possibile garantire il miglioramento costante, la cultura della qualità e lo sviluppo della qualità in un'ottica sostenibile. Inoltre, questo tipo di procedura non consentirebbe di valutare le scuole universitarie secondo gli stessi criteri. Se inizialmente condivideva la decisione presa dal Consiglio delle scuole universitarie, oggi *economiesuisse* lo invita a rivederla e a tornare indietro al 2017, quando decise di non introdurre la procedura semplificata.

La *SUFMS* approva la proposta di affidare alle scuole universitarie la decisione in merito allo svolgimento di una procedura completa o semplificata per il riaccreditamento. Tuttavia, poiché per rinnovare l'accreditamento avvenuto mediante procedura semplificata è necessaria una procedura ordinaria, appare chiaro che nessuna delle due varianti permette una vera semplificazione a lungo termine della procedura di accreditamento istituzionale. Pertanto, la *SUFMS* non sostiene nessuna delle due varianti proposte.

fh-ch è contraria alla modifica dell'ordinanza e ritiene che la procedura vigente sia più facile da applicare. In primo luogo, infatti, la continua alternanza tra la procedura attuale («ordinaria») e la cosiddetta procedura «semplificata» rende difficile lo sviluppo di una prassi di valutazione omogenea nelle singole scuole universitarie e tra una scuola e l'altra e, in secondo luogo questo cambiamento richiede risorse supplementari, soprattutto per formare e qualificare i responsabili.

Il CSS sostiene una drastica riduzione sia della procedura sia del contenuto del riaccreditamento in modo da ridurre realmente il carico di lavoro richiesto agli istituti accademici. Inoltre, ritiene adeguato il periodo di sette anni per la validità del primo accreditamento e del successivo rinnovo. Secondo il CSS

il margine di manovra per semplificare la procedura è scarso e l'avamprogetto posto in consultazione si attiene ai limiti stabiliti. Per il primo accreditamento la procedura ordinaria rappresenta senza dubbio la modalità più adeguata e attendibile. Infine, il CSS ritiene sensato operare una distinzione tra procedura ordinaria e semplificata.

Travail.Suisse critica decisamente la modifica dell'ordinanza e chiede al Consiglio delle scuole universitarie di abbandonare il progetto. Se venisse comunque scelta una delle varianti, sarebbe in ogni caso da escludere la variante 2. *Travail.Suisse* evidenzia le seguenti criticità:

- secondo l'articolo 61a della Costituzione federale la Confederazione e i Cantoni hanno il compito prioritario di provvedere a «un'elevata qualità dello spazio formativo svizzero». La variante 2 permette di perseguire con serietà l'obiettivo sancito nell'articolo. Infatti, se si consente di valutare gli standard sulla base della documentazione dell'ultima procedura ordinaria non vengono rispettati i principi della garanzia della qualità, che per essere effettiva deve basarsi su una procedura stabile e costante, in grado di individuare e correggere tempestivamente eventuali problemi;
- alla luce delle difficili relazioni tra la Svizzera e l'Unione europea, *Travail.Suisse* si chiede se abbia senso semplificare la procedura di accreditamento;
- l'avamprogetto di ordinanza prevede un'alternanza costante tra la procedura attuale (ordinaria) e quella «semplificata», alternanza che secondo *Travail.Suisse* rende più difficile lo sviluppo di una prassi di valutazione stabile e duratura nelle singole scuole universitarie e tra una scuola e l'altra, complicando il confronto tra gli istituti accademici, la verifica di eventuali sviluppi e l'adeguamento mirato degli «standard di qualità per l'accredimento istituzionale»;
- sebbene un altro obiettivo delle «semplificazioni» proposte sia quello di risparmiare sui costi, *Travail.Suisse* dubita che ciò possa accadere. Al contrario, l'avvicendamento delle procedure richiede risorse supplementari, soprattutto per quanto riguarda la qualificazione delle persone coinvolte. Se si vogliono garantire gli stessi standard in entrambe le procedure occorre formare, per le varianti 1 e 2, sia i membri competenti delle scuole universitarie sia i responsabili dell'accredimento, con un conseguente incremento dei costi. Applicare procedure regolari e ben collaudate è più conveniente che cambiare continuamente procedura.

Per *FH-SCHWEIZ* l'accredimento, di cui non mette in dubbio l'importanza, riguarda tutti i tipi di scuole universitarie allo stesso modo, anche se le scuole universitarie professionali (SUP) continuano ad essere discriminate. In particolare *FH-SCHWEIZ* critica la disparità di trattamento delle SUP per quanto riguarda il 3° ciclo e si impegna affinché in futuro tutte le scuole universitarie abbiano la possibilità di offrire il dottorato, così come oggi possono ottenere l'accredimento.

Il *Consiglio dei PF* ritiene auspicabile una semplificazione della procedura per il riaccreditamento. Tuttavia, siccome nessuna delle due varianti permette una sostanziale facilitazione, propone che almeno per il momento la procedura ordinaria venga mantenuta come unica opzione per il rinnovo di tutti gli accreditamenti nel sistema universitario svizzero. Secondo il *Consiglio dei PF* la procedura ordinaria non è un obbligo gravoso, bensì un'opportunità per analizzare in maniera critica il sistema di garanzia della qualità, farlo valutare da esperti esterni e concorrere al suo aggiornamento. Infine, si potrebbe valutare l'introduzione di una semplificazione della procedura su larga scala dopo il 2030, basandosi su dati empirici dettagliati relativi alla procedura ordinaria.

swissfaculty esprime delle riserve in merito alla modifica dell'ordinanza e propone quindi di non introdurre alcuna procedura di accreditamento supplementare. Accoglie invece con soddisfazione la creazione di condizioni quadro favorevoli per un insegnamento e una ricerca di elevata qualità, da convalidare mediante una procedura di accreditamento uniforme e trasparente. Le varianti proposte sono compatibili con gli «Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG)» e applicabili come procedura supplementare. Oltre a rispettare i requisiti legali e quelli previsti dall'Unione europea, la nuova procedura «semplificata» e la procedura originale devono garantire che l'armonizzazione delle strutture formative, compreso il reciproco riconoscimento, apporti alle scuole universitarie prestazioni di studio equivalenti e lo stesso livello di qualità. Tuttavia, la comparabilità delle decisioni di accreditamento che deriva dalla possibilità di adottare due diverse procedure pone un'ulteriore sfida per quanto riguarda la competenza e le risorse del Consiglio di

accreditamento, delle agenzie operanti in Svizzera, dei gruppi di esperti a partecipazione straniera e delle scuole universitarie. In particolare, se in futuro si applicheranno due procedure di accreditamento distinte i requisiti richiesti ai gruppi di esperti e alle agenzie specializzate saranno senz'altro più elevati. Inoltre, un'ulteriore procedura riduce la coerenza e quindi anche la qualità delle decisioni, mantenendo però inalterato l'onere a carico degli attori che partecipano al processo di accreditamento.

usam rifiuta l'introduzione di una procedura semplificata e chiede al Consiglio delle scuole universitarie di non procedere su questa strada. Al momento dell'entrata in vigore della LPSU il tema dell'accreditamento ha rappresentato una novità, soprattutto per le università e le alte scuole pedagogiche, e ha comportato un grande carico di lavoro per questi istituti. Sebbene all'epoca la proposta del Consiglio delle scuole universitarie di introdurre una «procedura semplificata» fosse del tutto comprensibile, l'esperienza ha dimostrato che le scuole universitarie si sono abituate rapidamente alla procedura di accreditamento ordinaria. Molte di loro vi riconoscono l'intenzione di garantire la qualità e beneficiano dei vantaggi che comporta. Inoltre, occorre tenere conto del fatto che solo una procedura di accreditamento completa soddisfa gli standard europei, al contrario di una procedura semplificata. Infine, *usam* ritiene che la procedura semplificata ostacoli l'obiettivo delle scuole universitarie di mantenere un buon posizionamento a livello internazionale.

3.3 Osservazioni sulla variante 1 dell'articolo 20a: procedura che si concentra sulle condizioni essenziali della LPSU

L'*USU* preferisce la variante 1. Le scuole che richiedono l'accreditamento sono tenute a illustrare gli adeguamenti che hanno apportato al loro sistema di garanzia della qualità dall'ultima verifica e quali sono i processi che valutano costantemente per migliorare la qualità. Inoltre, il sistema deve essere di nuovo presentato nel dettaglio e va dedicata maggiore attenzione ai risultati delle procedure precedenti. In questo modo, anche se non è possibile analizzare con la stessa precisione della prima procedura tutti gli aspetti rilevanti per gli studenti (qualità e valutazione dell'insegnamento, coinvolgimento degli studenti, comunicazione, ecc.), tali aspetti vengono comunque tematizzati e approfonditi qualora vi siano state delle modifiche. Undici domande di sintesi aiuteranno le scuole universitarie a spiegare come adempiono gli standard di qualità. Nella guida vengono affrontati diversi temi come la parità tra uomo e donna, i diritti di partecipazione, la sicurezza finanziaria, la sostenibilità e la conformità alle direttive di Bologna. Pertanto, anche se in misura più ridotta, i temi principali degli standard di qualità sono trattati in maniera sufficientemente esaustiva. In particolare, poiché in alcune scuole universitarie la partecipazione delle associazioni studentesche è solo all'inizio, è importante monitorarla con costanza e redigere regolarmente un bilancio della situazione.

AQ *Austria* preferisce la variante 1. Per risolvere i punti poco chiari propone di modificare il rapporto esplicativo sull'ordinanza per l'accreditamento oppure la guida dell'AAQ e di ipotizzare ulteriori semplificazioni, in particolare per quanto riguarda gli standard, le domande di sintesi e la struttura del rapporto. La variante 1 si concentra principalmente sugli effetti e sull'efficacia dell'attuale sistema di garanzia della qualità, il che si rivela molto utile in alternanza con la procedura ordinaria. Tuttavia, questa variante solleva quesiti e incertezze che riguardano sia lo scopo sia l'applicazione della procedura. AQ *Austria* sottolinea i seguenti punti:

- l'allegato D (allegato a) contiene 11 domande di sintesi corredate da spiegazioni che rimandano agli standard dell'ordinanza per l'accreditamento. Ad eccezione del 5.1, tutti gli standard per l'accreditamento istituzionale devono essere illustrati o valutati. AQ *Austria* si chiede in cosa consista la semplificazione;
- l'articolo 20a capoverso 2 lettera b stabilisce che la scuola deve rispettare le prescrizioni nonché gli standard di cui all'Allegato 1, cifra 3.3. Lo standard 3.3 si riferisce ai principi e agli obiettivi legati allo spazio europeo dell'istruzione superiore. AQ *Austria* chiede come mai per la procedura semplificata è stato scelto proprio questo standard, in associazione con lo standard 1.4.
- Le 11 domande di sintesi contenute nell'allegato D (allegato a) rimandano agli articoli 27, 30 capoversi 1 e 2 nonché 32 LPSU. Il capoverso 2 dell'articolo 30 LPSU, che stabilisce le condizioni per l'accreditamento istituzionale, menziona implicitamente gli standard, che compaiono poi suddivisi in cinque ambiti anche nell'ordinanza per l'accreditamento. AQ *Austria* si chiede come mai

sono state scelte due diverse modalità per la procedura ordinaria e per quella semplificata (standard e domande di sintesi);

- secondo l'allegato a il rapporto del gruppo di esperti deve contenere una tabella riepilogativa degli standard e del rispettivo grado di adempimento. Inoltre, la raccomandazione di accreditamento del gruppo di esperti deve basarsi su una valutazione globale della conformità agli standard. Poiché nell'allegato D alcuni standard sono associati a più domande di sintesi, c'è il rischio che vengano valutati in maniera non omogenea. La struttura dell'allegato D, con l'elenco delle domande e il rimando agli standard sotto ogni domanda in forma di commento, genera incertezza per quanto riguarda il nesso tra la valutazione degli standard e quella delle domande di sintesi;
- Il rapporto del gruppo di esperti deve contenere un'analisi dettagliata solo se vi sono elementi nuovi o sottoposti a modifiche. Dal momento che il rapporto non segue la logica delle domande di sintesi ed è articolato in maniera differente, *AQ Austria* ritiene che l'elaborazione sia molto complicata, soprattutto per gli esperti;

Sebbene non si discosti molto dalla procedura prevista per il primo accreditamento, *swissuniversities* preferisce la variante 1. Le 11 domande di sintesi riprendono tutti gli standard attuali, a parte quello relativo alla comunicazione. Tuttavia, a livello pratico la variante non produce necessariamente una semplificazione, tanto che per agevolare davvero il lavoro delle scuole universitarie sarebbero auspicabili le seguenti modifiche:

- dato che il sistema di garanzia della qualità è impostato in modo tale da adattarsi dinamicamente a evoluzioni e cambiamenti, il rapporto di autovalutazione dovrebbe permettere di focalizzarsi su tali modifiche. Pertanto, dovrebbe limitarsi ad aspetti quali la presentazione della scuola universitaria, la descrizione della procedura di autovalutazione, il monitoraggio dei risultati delle procedure passate, l'illustrazione del sistema di garanzia della qualità e le risposte alle 11 domande di sintesi contenute nell'allegato D;
- le modalità di valutazione delle risposte andrebbero specificate;
- in caso di riaccreditamento non si dovrebbe svolgere la visita sul posto.

Alla luce dell'esperienza maturata con il primo accreditamento, *swissuniversities* accoglie con favore la possibilità di rinnovare l'accreditamento in maniera analoga, conformemente all'articolo 30 LPSU. La formulazione potestativa impiegata nell'articolo 20a capoversi 1 e 2 dell'ordinanza per l'accreditamento LPSU deve essere mantenuta per permettere alle scuole universitarie di scegliere se avvalersi della procedura ordinaria o di quella semplificata.

L'AAQ predilige la variante 1 in quanto più facilmente applicabile sul piano operativo. Alla luce della prassi degli ultimi anni, l'AAQ ritiene che per snellire efficacemente la procedura non bisognerebbe rivedere le tappe, bensì gli standard di qualità. La semplificazione apportata dalla variante 1 consiste nel fatto che le scuole universitarie non vengono più valutate in base ai 18 standard dell'ordinanza per l'accreditamento, bensì direttamente in base alle prescrizioni della LPSU (art. 27 e 30 cpv. 1 lett. a) e agli standard 1.4 e 3.3 dell'ordinanza. Ai fini dell'implementazione il Consiglio di accreditamento suggerisce di inserire nella guida dell'AAQ alcune domande di sintesi, che rimandano a loro volta agli standard di qualità. In questo modo però i 18 standard ritornano di fatto nella procedura e la semplificazione viene annullata, creando incertezza sul piano giuridico in quanto, diversamente dall'ordinanza, la guida non ha carattere vincolante. Inoltre, per l'AAQ non è chiaro se l'articolo 20a capoverso 2 stabilisce le condizioni per l'ammissione alla procedura per l'accreditamento semplificato o quelle per l'accreditamento con procedura semplificata. Nel primo caso si applicherebbero i criteri di cui all'articolo 6 dell'ordinanza per l'accreditamento, mentre nel secondo l'articolo 20a capoverso 2 sarebbe in contraddizione con l'articolo 6, che non fa distinzioni tra procedura ordinaria e semplificata e recita così: «la scuola universitaria o un altro istituto accademico è accreditato se soddisfa gli standard di qualità di cui all'articolo 22». Se l'articolo 20a capoverso 2 definisce le condizioni per l'accreditamento con procedura semplificata occorre menzionare anche le prescrizioni contenute nell'articolo 30 capoverso 1 lettere b e c LPSU inserendo un ulteriore rimando: «... e all'articolo 30 capoverso 1 LPSU». Infine l'AAQ continua a non capire di quali «adeguamenti» si stia parlando.

actionuni sostiene la variante 1, affermando che svolgere regolarmente procedure di accreditamento sia indispensabile per garantire la qualità nelle scuole universitarie. Spetta agli attori competenti

adempiere questo compito, specialmente quando l'accreditamento viene richiesto per la prima volta. Tuttavia, poiché sul lungo periodo il rapporto costi-benefici deve essere equilibrato, *actionuni* riconosce che c'è bisogno di una procedura semplificata. La riduzione da 18 standard a 11 domande di sintesi consente di valutare in maniera costante gli ambiti tematici in cui sono richiesti dei miglioramenti. Sebbene la variante 1 offra una procedura semplificata che si concentra sulle condizioni essenziali della LPSU, *actionuni* sottolinea che alcuni aspetti quali i diritti di partecipazione e la parità tra uomo e donna devono continuare a essere esaminati con attenzione perché influiscono in maniera determinante sul prestigio delle scuole universitarie.

economiesuisse preferisce la variante 1, pur non ritenendola adeguata né compatibile con le norme internazionali. L'accREDITAMENTO istituzionale delle scuole universitarie svizzere non rappresenta uno scopo in sé, bensì punta ad assicurare che i nostri istituti accademici abbiano implementato dei sistemi efficaci per garantire la qualità e che i loro diplomi siano riconosciuti all'estero. Non a caso, il diritto internazionale non prevede nessuna procedura «semplificata». *economiesuisse* sottolinea inoltre che la procedura di garanzia della qualità non è un atto puramente formale e che per «garanzia della qualità» si intende un processo di miglioramento costante, che favorisce anche la cultura della qualità. Con una procedura semplificata gran parte di questo processo scomparirebbe. Grazie all'interazione con gli esperti e con gli attori esterni le scuole universitarie riescono a stabilire un dialogo che le aiuta ad analizzare criticamente le proprie procedure e permette loro di ottenere preziosi suggerimenti per gettare lo sguardo al di là dei confini istituzionali. Un atto formale non può garantire tutto questo. *economiesuisse* ritiene che garantire la qualità significhi imparare qualcosa di nuovo per l'organizzazione e reputa la variante 1 leggermente migliore della variante 2. Con quest'ultima infatti le scuole universitarie non possono modificare nulla e di conseguenza non viene verificato nulla. Si tratterebbe di una chiara violazione degli ESG, che prevedono controlli regolari, con ripercussioni negative anche sullo sviluppo della qualità. Nel settore universitario, quest'ultima deve invece essere costantemente ottimizzata nel corso degli anni. Tuttavia, anche la variante 1 non rispetta pienamente i principi degli ESG.

Per la *SUFMS* la principale differenza della variante 1 rispetto alla procedura ordinaria è che i requisiti degli articoli 27, 30 e 32 LPSU e degli articoli 21 e 23 dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU sono ripresi all'interno di 11 domande di sintesi anziché nei 18 standard dell'allegato 1 dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU. Le scuole universitarie devono rispondere a queste domande all'interno dei rapporti di autovalutazione. Anche se la variante proposta sarebbe fattibile, viene messo in dubbio il valore aggiunto della semplificazione. Secondo la *SUFMS* occorre valutare se l'obiettivo di rendere più conciso il rapporto di autovalutazione possa essere effettivamente raggiunto. Da un lato, infatti, è probabile che, grazie alle verifiche periodiche, le scuole universitarie riescano a gestire la mole di lavoro e le risorse da impiegare per il rapporto di autovalutazione con maggiore efficienza e precisione mediante una procedura ordinaria piuttosto che all'interno di un sistema che prevede l'alternanza di procedure ordinarie e semplificate. Dall'altro, la variante introduce una modifica procedurale che potrebbe far sì che i diversi attori (scuola universitaria, agenzia, gruppo di esperti, Consiglio di accREDITAMENTO) abbiano più difficoltà a trovare un accordo sulle condizioni da verificare (riferimenti e frammentazione dei requisiti).

Secondo *fh-ch* se dovesse imporsi la variante 1, per essere approvata dovrebbe essere integrata con un'apposita aggiunta. Poiché infatti è prevista un'alternanza tra la procedura attuale («ordinaria») e quella cosiddetta «semplificata», il Consiglio delle scuole universitarie dovrebbe mettere a disposizione maggiori fondi per formare le persone responsabili. In caso contrario non è possibile garantire la stessa qualità in entrambe le procedure.

Il CSS è soddisfatto delle proposte e si dichiara favorevole alla variante 1. Tuttavia, a suo parere sarebbe necessario introdurre delle semplificazioni nei seguenti punti:

- visita sul posto: il CSS ritiene che la visita del gruppo di esperti rappresenti un elemento fondamentale della procedura di accREDITAMENTO. Tuttavia, in casi specifici, uno degli esperti dovrebbe avere la possibilità di partecipare in videoconferenza. Ciò permetterebbe di reclutare le persone più competenti per questo compito, senza essere condizionati dalle limitazioni geografiche.

Pertanto, il CSS propone di inserire nella guida all'accREDITAMENTO istituzionale dell'AAQ la seguente frase:

«3.2.3 *Visita sul posto. Qualora necessario, alcuni esperti possono partecipare alla visita anche in videoconferenza*»;

- al fine di ridurre effettivamente l'onere per il rinnovo dell'accREDITAMENTO istituzionale la guida dell'AAQ deve essere modificata anche nei seguenti punti:

Autovalutazione in vista del riaccREDITAMENTO. Secondo le disposizioni vigenti, il rapporto di autovalutazione per il primo accREDITAMENTO dovrebbe essere di circa 50-80 pagine (allegati esclusi). Per ridurre in maniera significativa l'onere delle scuole universitarie, secondo il SWR il rapporto non dovrebbe superare le 30–60 pagine (allegati esclusi). L'allegato a della guida dedicato alla variante 1 «procedura che si concentra sulle condizioni essenziali della LPSU» dovrebbe essere modificato come segue:

3.2 Autovalutazione in vista del riaccREDITAMENTO.

Il rapporto di autovalutazione serve agli esperti come base di riferimento per la visita sul posto e per valutare se le condizioni per l'accREDITAMENTO sono soddisfatte. Il rapporto dovrebbe essere il più conciso possibile e contenere tutte le informazioni necessarie. L'AAQ mette a disposizione della scuola universitaria un modello. Il rapporto di autovalutazione dovrebbe essere di circa 30–50 pagine (senza allegati). Il Consiglio svizzero di accREDITAMENTO chiede inoltre che al rapporto di autovalutazione venga allegato un riassunto in inglese (max. 10 000 caratteri spazi esclusi), che sintetizzi gli elementi principali del sistema di garanzia della qualità, elencando anche punti deboli e punti di forza»;

- per quanto riguarda le domande di sintesi, il CSS approva il passaggio da 18 standard di qualità (primo accREDITAMENTO) a 11 domande (rinnovo dell'accREDITAMENTO). Per garantire che le domande siano mirate e pertinenti, secondo il CSS il contenuto del rapporto redatto dal gruppo di esperti dovrebbe basarsi su di esse. Pertanto, gli «standard di qualità» contenuti nella guida dell'AAQ dovrebbero essere sostituiti da «domande di sintesi»:

Rapporto del gruppo di esperti. Il rapporto redatto dal gruppo di esperti in occasione del primo accREDITAMENTO è lungo circa 30 pagine e contiene i seguenti elementi: [...] un riepilogo delle domande di sintesi e del rispettivo grado di adempimento (con rimando alla documentazione pertinente).

UniDistance constata che nel complesso la variante 1 può essere accettata e attuata senza ulteriori adeguamenti perché garantisce coerenza e continuità con la procedura di accREDITAMENTO completa. Le modalità e l'iter di verifica delle condizioni per il riaccREDITAMENTO sono illustrati in maniera chiara e convincente. Inoltre, poiché l'autovalutazione si basa sulle 11 domande di sintesi, il contenuto degli standard di qualità e delle condizioni di accREDITAMENTO viene ulteriormente tematizzato. Le modifiche formali consentono di analizzare in un'ottica costruttiva il proprio sistema di garanzia della qualità e di mantenere alto l'interesse per la procedura all'interno dell'istituto. Nell'ambito del riaccREDITAMENTO l'introduzione di una procedura semplificata in alternanza con quella ordinaria (variante 1) è da valutare positivamente. *UniDistance* esprime una chiara preferenza per la variante 1, che è coerente con l'intero processo di accREDITAMENTO e che oltre a ridurre il lavoro a carico delle scuole universitarie porta anche una ventata di novità.

Il CSA ribadisce di essere nettamente a favore della variante 1 la quale, concentrandosi sulle condizioni essenziali della LPSU, introduce una modalità di semplificazione uniforme per tutte le procedure di riaccREDITAMENTO. Dalla bozza di guida messa a punto dall'AAQ, in particolare dal questionario allegato, emerge che, pur essendo più breve rispetto a quello previsto dalla procedura ordinaria, il rapporto di autovalutazione garantisce comunque il rispetto delle condizioni stabilite dalla legge.

FH-SCHWEIZ ritiene che la variante 1 sia applicabile ma che non rappresenti la soluzione ideale. Anch'essa infatti non ha come scopo principale la semplificazione della procedura. Qualsiasi riforma dovrebbe invece puntare a ridurre il fabbisogno di risorse e il carico di lavoro mantenendo inalterata la qualità.

Il *PF di Zurigo* e il *PF di Losanna* preferiscono la variante 1 perché tiene conto del sistema di garanzia della qualità nel suo complesso permettendo anche di snellire il rapporto di autovalutazione. Ciò

dovrebbe contribuire a semplificare ulteriormente il processo e a ridurre l'onere documentale – sebbene non in misura significativa.

Secondo *swissfaculty* per applicare la prima variante sono necessari una collaborazione e un impegno costanti da parte di tutti i membri delle scuole universitarie nonché la valutazione del rendimento degli studenti. La seconda variante induce gli istituti accademici a concentrarsi su quegli standard che in occasione dell'ultimo accreditamento non erano stati adempiuti o lo erano stati solo in parte. Tuttavia, nelle scuole universitarie il sistema di gestione della qualità funziona solo in quanto sistema integrato, che contempla tutti gli standard. Per questo *swissfaculty* propone di non introdurre alcuna procedura di accreditamento supplementare. Tuttavia, qualora si decidesse di farlo, sceglie la prima variante e si dichiara favorevole all'adozione, all'interno della nuova procedura, di ulteriori misure volte a garantire la qualità delle decisioni di accreditamento al fine di assicurare la competenza del gruppo di esperti, in particolare degli studenti, nonché delle agenzie di accreditamento e del Consiglio di accreditamento.

SUFFP sostiene la variante 1.

3.4 Osservazioni sulla variante 2 dell'articolo 20a: procedura orientata in modo selettivo agli adeguamenti apportati dall'ultimo accreditamento

Per quanto riguarda la variante 2 l'*USU* teme che durante la procedura vengano tematizzati soprattutto gli standard il cui adempimento era stato valutato in modo negativo in occasione della procedura precedente. Se così fosse il secondo accreditamento si concentrerebbe soprattutto sui punti problematici del primo, rendendo così più difficile garantire una valutazione imparziale. Poiché nel corso di sette anni anche gli altri standard possono subire modifiche è importante che vengano anch'essi analizzati in maniera critica. Ciò sarebbe possibile con la variante 1 e il supporto della guida dell'AAQ.

Secondo *AQ Austria* la variante 2 pone l'accento soprattutto sulla prospettiva temporale, alla quale viene dato grande peso rendendola interessante. Invece di ripetere in modo statico le stesse tappe, ci si concentra sulle novità e sui cambiamenti che sono stati introdotti o che si sono verificati dall'ultimo accreditamento in poi. Tuttavia, in fase operativa questa variante potrebbe comportare un carico di lavoro particolarmente elevato, soprattutto per gli esperti. Per le agenzie e il Consiglio di accreditamento invece la portata della procedura non sarebbe quantificabile anche perché durante la pianificazione potrebbero emergere degli imprevisti che renderebbero necessario l'inoltro di informazioni e documenti supplementari.

swissuniversities condivide il parere del Consiglio svizzero di accreditamento per quanto riguarda gli svantaggi della variante 2. Quest'ultima crea incertezza sul piano giuridico e lascia un margine di discrezionalità talmente ampio che le scuole universitarie non capiscono cosa devono fare né come portare avanti la procedura per il rinnovo dell'accredimento.

Secondo *AAQ* l'obiettivo della variante 2 è quello di semplificare la procedura limitando la verifica agli aspetti del sistema di gestione della qualità modificati o introdotti ex novo. A livello pratico però anche questa semplificazione si rivela soltanto apparente. Le scuole universitarie, infatti, non sono esonerate dal fornire un resoconto dettagliato per spiegare cosa è cambiato e cosa è rimasto uguale. Inoltre, c'è il rischio che sintetizzando il resoconto si creino degli equivoci e che l'analisi del gruppo di esperti giunga a conclusioni sbagliate.

Secondo *actionuni* la riduzione da 18 standard a 11 domande di sintesi consente di valutare in maniera costante gli ambiti tematici in cui sono richiesti dei miglioramenti. Questa continuità non è possibile con la variante 2 poiché la valutazione si limita esclusivamente agli elementi che hanno subito modifiche. Un'impostazione del genere complicherebbe inutilmente il lavoro del Consiglio di accreditamento perché impedirebbe di elaborare una panoramica dei requisiti e dei cambiamenti che si sono prodotti nel corso del tempo. Inoltre, la variante 2 si discosterebbe ancora di più dal quadro normativo internazionale. Ad esempio, qualora un istituto dichiarasse di non aver apportato modifiche al sistema di garanzia della qualità, probabilmente non si svolgerebbe alcuna verifica. Si tratterebbe di un segnale d'allarme molto grave perché indicherebbe che l'istituto in questione non prende sul serio la qualità.

economiesuisse fa notare che con la variante 2 una scuola universitaria potrebbe semplicemente non cambiare nulla e quindi non sarebbe possibile verificare nulla. Si tratterebbe di una chiara violazione degli ESG, che prevedono controlli regolari, con ripercussioni negative anche sullo sviluppo della qualità.

Secondo la *SUFMS* la variante 2 è interessante solo in apparenza: la scuola condivide infatti l'opinione del Consiglio di accreditamento secondo cui non è possibile sapere con certezza se nel corso di sette anni alcuni aspetti essenziali del sistema di garanzia della qualità, del mandato e della struttura delle singole scuole universitarie siano cambiati oppure no. Il lavoro necessario per descrivere in maniera approfondita questi aspetti e per segnalare gli elementi che sono rimasti invariati non è quantificabile.

Il *CSS* condivide i timori del Consiglio svizzero di accreditamento e del Consiglio delle scuole universitarie in merito all'onere eccessivo per gli istituti accademici generato dalla variante 2 e al rischio di incoerenze nelle decisioni di accreditamento.

fh-ch ritiene che in una scuola universitaria la garanzia della qualità sia un processo permanente e che all'interno di un sistema globale occorra sempre tenere conto di tutti gli standard in modo da riconoscere gli errori e correggerli con tempestività. Se invece si valutano gli standard in base alla documentazione dell'ultima procedura la qualità non può essere garantita. Pertanto, la variante 2 non deve essere presa in considerazione.

Secondo il *CSA* la variante 2 non consente una reale semplificazione perché per limitare la verifica agli elementi del sistema di garanzia della qualità che sono stati modificati o che avrebbero dovuto essere modificati il rapporto di autovalutazione deve dimostrare che gli altri elementi sono rimasti invariati. Non si tratta di un fatto scontato o irrilevante, se si considera che normalmente nell'arco di sette anni vengono adottati diversi cambiamenti. Inoltre, dato che le modifiche non sono le stesse dappertutto, per il *SAR* sarebbe difficile confrontare i rapporti dei gruppi di esperti con quelli delle agenzie ed emanare decisioni di accreditamento coerenti.

FH SCHWEIZ ritiene che la variante 2 sia semplicemente inapplicabile e quindi irrealistica.

Nella valutazione della variante 2 il *Consiglio dei PF* si associa all'argomentazione del Consiglio di accreditamento. A un esame più approfondito, infatti, limitare la valutazione alle modifiche del sistema di garanzia della qualità apportate dopo l'ultimo accreditamento istituzionale non comporta alcuna semplificazione. Nel corso del periodo di validità di un accreditamento istituzionale (sette anni), nelle scuole universitarie la maggior parte degli adempimenti relativi al sistema di garanzia della qualità subisce qualche cambiamento. Al contrario, i processi che rimangono invariati e non sono più efficienti non vengono scoperti. In conclusione, la variante 2 rischia di complicare l'iter e di favorire decisioni arbitrarie.

3.5 Commento alle singole disposizioni

Art. 1 lett. c

Nessuna osservazione.

Sezione 5: Procedura ordinaria di accreditamento

Art. 8a Accreditamento iniziale e riaccreditamento secondo la procedura ordinaria

Nessuna osservazione.

Art. 11 cpv. 3

Nessuna osservazione.

4 Richieste supplementari

Necessità di formare i rappresentanti degli studenti nei gruppi di esperti

L'*USU* vorrebbe sfruttare la consultazione per proporre un'ulteriore modifica dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU che riguarda la partecipazione dei rappresentanti degli studenti nei gruppi di esperti incaricati dell'accREDITAMENTO. L'*USU* è convinta che coinvolgere gli studenti rappresenti un grande valore aggiunto per i gruppi di esperti e che il punto di vista studentesco sia fondamentale per includere tutti gli aspetti riguardanti una scuola universitaria. Inoltre, il processo di valutazione è piuttosto oneroso e richiede una buona preparazione. Ciò è particolarmente importante per i rappresentanti degli studenti, i quali non hanno alle spalle anni di esperienza nella valutazione del settore universitario, come è invece il caso di molti altri esperti.

Inoltre, per prepararsi alla procedura è bene che i rappresentanti degli studenti si confrontino con altri studenti per avere una visione più chiara e prendere spunto dalle esperienze altrui e che tengano conto delle diverse possibilità per favorire la partecipazione studentesca sia nella loro scuola universitaria sia nelle altre scuole. Da molto tempo, in collaborazione con l'AAQ, l'*USU* organizza dei corsi che preparano in maniera ottimale i rappresentanti degli studenti che fanno parte dei gruppi di esperti alle procedure di accREDITAMENTO. Oltre a illustrare i fondamenti della procedura, il ruolo dei rappresentanti degli studenti e le modalità di partecipazione, questi corsi rappresentano una preziosa occasione di dialogo e confronto. L'*USU* vorrebbe sancire questa prassi nell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU in modo da garantire che tutti i rappresentanti degli studenti, che la trovano molto utile, possano avere una preparazione sufficiente a prescindere dall'organizzazione incaricata della procedura di accREDITAMENTO. Pertanto, propone di aggiungere all'articolo 13 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU il seguente passaggio: «ed essere formato per la procedura». Concretamente all'interno del capoverso la proposta sarebbe la seguente: per l'accREDITAMENTO istituzionale e per l'accREDITAMENTO di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti ed essere formato per la procedura.

Nell'ambito della consultazione *actionuni* sostiene esplicitamente la richiesta dell'*USU*. Per integrare il punto di vista studentesco, da molto tempo l'*USU* organizza insieme all'AAQ dei corsi per preparare i rappresentanti degli studenti che siedono nei gruppi di esperti alla procedura di accREDITAMENTO. Si tratta di una preparazione indispensabile per far conoscere ai partecipanti tutti gli aspetti delle scuole universitarie prima di assumere la loro funzione. L'*USU* vorrebbe sancire questa prassi, molto apprezzata anche dagli stessi rappresentanti degli studenti, nell'ordinanza per l'accREDITAMENTO, richiesta pienamente appoggiata da *actionuni*, il collegio intermedio accademico svizzero. Di conseguenza, anche *actionuni* raccomanda anche di inserire nell'articolo 13 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie per l'accREDITAMENTO nel settore universitario l'integrazione proposta dall'*USU*, ovvero «ed essere formato per la procedura». L'intero capoverso reciterebbe come segue: «per l'accREDITAMENTO istituzionale e per l'accREDITAMENTO di programmi di cicli di studio di base (bachelor e master) un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti ed essere formato per la procedura».

Anche *swissfaculty* appoggia la richiesta dell'*USU* di integrare il testo dell'articolo 13 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza per l'accREDITAMENTO LPSU: «un membro del gruppo di esperti deve provenire dalla cerchia degli studenti ed essere formato per la procedura.».